

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1637/79 DEL CONSIGLIO**

**del 24 luglio 1979**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1080/77 relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi degli istituti scolastici**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1080/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi degli istituti scolastici<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1039/78<sup>(4)</sup>, prevede un contributo comunitario al finanziamento dei programmi degli Stati membri relativi alla cessione a basso prezzo agli allievi degli istituti scolastici di latte e di determinati prodotti lattiero-caseari;

considerando che, per stimolare il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari negli istituti scolastici, è

opportuno ridurre ulteriormente i prezzi, maggiorando il suddetto contributo comunitario e mantenendo invariata, in termini assoluti, la partecipazione finanziaria obbligatoria delle pubbliche autorità degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Con effetto dal 1° settembre 1979, il regolamento (CEE) n. 1080/77 è modificato come segue:

1. all'articolo 1, paragrafo 2, l'importo di 13 unità di conto per 100 chilogrammi è modificato in 21,40 ECU per 100 chilogrammi;
2. all'articolo 2, paragrafo 5, l'aliquota del 33 % è modificata in 25 %.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GIBBONS

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 5.